



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TERZI MASSIMO, Giudice monocratico

in data 14/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 64/2023 depositato il 04/12/2023

proposto da

Spa -

Difeso da

Rappresentato da l

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Provincia Verbania

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Verbano-Cusio-Ossola - Via Marzabotto, 17 28845 Domodossola VB

elettivamente domiciliato presso dogane.verbanocusioossola@pec.adm.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. 8647 17-05-2023 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO

ENERGIA ELETTRICA 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come da processo verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 3 aprile 2023, la società I S.p.A. presentava a mezzo posta elettronica certificata alla Provincia del Verbano Cusio Ossola istanza di rimborso dell'importo di Euro 2.912,51 (oltre interessi) a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica indebitamente versata per l'anno 2011.

A seguito del diniego della Provincia che deduceva il proprio difetto di legittimazione instaurava il presente giudizio ove la Provincia si costituiva ribadendo il proprio difetto di legittimazione.

Entrambe le parti, congiuntamente, chiedevano la sospensione del procedimento posto che, con riferimento alla specifica questione giuridica oggetto del medesimo, era pendente questione di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevata dalla C.G.T.-I° di Piacenza nell'agosto 2023 e dichiarata ammissibile con Decreto del Prima Presidente della S.C. n. 16910 del 4 ottobre 2023 che aveva rimesso alla Sezione Tributaria la risoluzione della questione di chi fra Agenzia delle Dogane e Provincia debba rimborsare l'addizionale provinciale nel caso di utenze aventi potenza disponibile fino a kW 200.

La istanza veniva accolta e disposta ex art. 295 c.p.c. la sospensione del processo in attesa che la Suprema Corte di Cassazione si pronunzi sulla predetta questione pregiudiziale.

A seguito della pronuncia della S.C. che decideva la questione il processo veniva riassunto ed il ricorrente conformemente al "dictum" della Cassazione chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa l'Agenzia delle Dogane.

In tal senso veniva autorizzato ed in seguito alla effettuata chiamata si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane contestando la propria legittimazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giusta l'insegnamento della S.C. ,cui questa Corte ha già precedentemente aderito, la legittimazione al rimborso compete all'Agenzia delle Dogane di Verbano Cusio Ossola che va pertanto condannata all'erogazione del dovuto rimborso, quantificato in Euro 2.912,51, alla corresponsione degli interessi legali dovuti ex art. 14, co. 5, T.U.A. con decorrenza 17 dicembre 2024, nonché al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza.

Va invece dichiarato il difetto di legittimazione della Provincia con compensazione delle spese di lite con il ricorrente.

P.Q.M.

Condanna L'Agenzia delle Dogane convenuta all'erogazione del dovuto rimborso, quantificato in Euro 2.912,51, alla corresponsione degli interessi legali dovuti ex art. 14, co. 5, T.U.A. con decorrenza 17 dicembre 2024 nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in Euro 1000.

Dichiara il difetto di legittimazione della Provincia convenuta.